

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1922

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1969 (Stampato n. 631)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BRODOLINI)

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
dell'industria e dell'artigianato tessili

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 ottobre 1969*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità

competitiva, assicurando il massimo possibile livello di occupazione, ed a migliorare la condizione operaia.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *n*), *o*), *q*) ed *r*) della nota 1.

ART. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese, le cui dimensioni siano già idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

e) la costituzione di consorzi tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate e di altri servizi comuni interessanti le imprese e per il servizio di vendita di prodotti artigianali.

Per le imprese artigiane tessili il piano potrà essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte non coperta da precedenti finanziamenti.

ART. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o stiano per insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e su proposta delle Regioni o — fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario — dei Comitati regionali per la programmazione economica.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei suddetti decreti.

ART. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la

costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione da parte di imprese di qualunque tipo di partecipazioni, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e avere per oggetto attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

ART. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione e della condizione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dovrà provvedervi entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani stessi. Il predetto Comitato sarà integrato a questo fine da sei esperti del settore tessile nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei datori di lavoro della piccola, media e grande industria e rappresentanti dei lavoratori.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

I programmi delle imprese artigiane di cui alla lettera e) dell'articolo 2, sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 6.

Presso il Comitato dei ministri per la programmazione economica saranno effettuati ciascun anno, o a periodi più brevi, su ri-

chiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, esami periodici dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile, con riferimento all'attuazione, nel loro complesso, dei piani previsti dalla presente legge.

Le organizzazioni sindacali predette saranno, in ogni caso, consultate al fine dell'esame della situazione e della predisposizione delle relative direttive.

ART. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione debitamente approvati e le società di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dall'Istituto mobiliare italiano.

A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123. Sull'importo di lire 200 miliardi di cui al presente comma l'Istituto è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a imprese artigiane tessili sino ad un ammontare totale di lire 5 miliardi.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

- 70 per cento fino a 500 milioni di lire;
- 60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di lire fino a 3 miliardi di lire;
- 50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento, fino a lire 100 milioni. Tale importo è elevato a 150 milioni in caso di costituzione di consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

ART. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle impre-

se che ne beneficieranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite dello Istituto mobiliare italiano, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

ART. 9.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere all'Istituto mobiliare italiano la

garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

In caso di morosità delle imprese finanziate o in attesa del pagamento conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria dello Stato, l'Istituto mobiliare italiano, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sui rapporti con le imprese e con i terzi, ha la facoltà di utilizzare temporaneamente le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, nonché quelle derivanti dalle gestioni di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto mobiliare italiano.

Alle obbligazioni, ai finanziamenti, alle convenzioni e alle operazioni tutte previste nel presente articolo e a quelle inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonché all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

ART. 11.

Entro tre anni dalla data dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 3, gli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine possono concedere, nei casi non rientranti nell'articolo 7, finanziamenti per l'impianto o l'ampliamento, nelle zone di cui allo stesso articolo, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui l'impianto o l'ampliamento di cui al primo comma consentono l'occupazione di

oltre 200 dipendenti il limite del finanziamento potrà essere elevato a lire tre miliardi. Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore al 4 per cento. Alle imprese che beneficiano dei finanziamenti non farà carico alcun onere accessorio e spesa.

I contributi in conto interessi che saranno erogati ai sensi della presente legge a valere sui fondi stanziati con la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno computati agli effetti della riserva prevista dall'articolo 6, lettera a), della legge stessa e dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 12.

Il reddito dei nuovi stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, che siano impiantati nelle zone di cui all'articolo 3, in attuazione dei piani di conversione, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, è esente da ogni tributo diretto sul reddito per dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di inizio dell'attività, attestata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per gli stabilimenti che, in attuazione dei piani di conversione e di ristrutturazione, siano convertiti solo parzialmente ovvero ampliati o ammodernati, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, la esenzione di cui al comma precedente è limitata al maggior reddito derivante dalla trasformazione ovvero dall'ampliamento o dall'ammodernamento.

Nei casi non rientranti nei commi precedenti le esenzioni, totali o parziali, stabilite dai commi stessi, si applicano agli stabilimenti industriali che siano impiantati ovvero ampliati o ammodernati nelle predette zone entro tre anni dalla data dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo 3, quale che sia l'attività esercitata, purché lo investimento in impianti fissi non superi l'importo di un miliardo di lire e l'iniziativa comporti l'impiego di manodopera disponibile per effetto della disoccupazione esistente nella zona interessata.

ART. 13.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni

zioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni previste nell'articolo 1, lettera *d*), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purché per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

ART. 14.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica, per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi, la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile già prevista nell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso

alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 13.

ART. 15.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegata A al testo unico delle leggi in materia di tassa sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

ART. 16.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse a norma della presente legge, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

ART. 17.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale mi-

nima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 18.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1969 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 5.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1972 al 1983 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1984 per lire 7.000 milioni; nell'anno 1985 per lire 4.000 milioni; nell'anno 1986 per lire 1.000 milioni.

ART. 19.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta, la cui durata sarà in ogni caso quella massima di nove mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

ART. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalità devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'intervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, di concerto con i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione.

ART. 21.

Lo stanziamento sul capitolo 5131 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è aumentato di lire duecento milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973 compreso, da destinare all'erogazione di contributi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane tessili attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.

Di tale fondo il 5 per cento viene destinato per l'azione di assistenza tecnica dell'ENAPI, che curerà l'istruttoria delle richieste e seguirà l'attuazione dei programmi di riordinamento aziendale.

ART. 22.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.